



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



RASSEGNA NORMATIVA AGOSTO/OTTOBRE 2020

U.O. Normativa e regolamenti
di Ateneo e privacy

1. NORMATIVA

DECRETO-LEGGE “RISTORI” 28 OTTOBRE 2020 N. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n. 269 del 28-10-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 OTTOBRE 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n. 265 del 25-10-2020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 19 OTTOBRE 2020 - Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. (GU Serie Generale n. 268 del 28-10-2020)

Firmato dal Ministro Dadone il decreto ministeriale sullo *smart working* che attua le norme del decreto “Rilancio”, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre. Il testo contempera l'esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell'erogazione dei servizi.

- Ciascuna amministrazione con immediatezza assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Gli enti, tenendo anche conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più



elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

- Il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza.
- Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall'utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni rese in *smart working* da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.
- Lo *smart working* si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera.
- Le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l'utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente.
- Nella rotazione del personale, l'ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
- Data l'importanza della continuità dell'azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l'ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 OTTOBRE 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo



2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n. 258 del 18-10-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 OTTOBRE 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n. 253 del 13-10-2020);

DECRETO-LEGGE “AGOSTO” 14 AGOSTO 2020 N. 104, CONVERTITO CON LEGGE 13 OTTOBRE 2020 N. 126 - Testo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. (GU Serie Generale n. 253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37 - pag. 36)

MINISTERO DELLA SALUTE - CIRCOLARE 12 OTTOBRE 2020 N. 32850 - Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.



La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020 N. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (G.U. n. 248 del 07-10-2020)

DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020 N. 83, CONVERTITO CON LEGGE 25 SETTEMBRE 2020 N. 124 - Testo del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020 n. 124, recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020". (GU Serie Generale n. 240 del 28-09-2020 - pag. 21)



DECRETO-LEGGE “SEMPLIFICAZIONI” 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 - Testo del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. (GU n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 29 LUGLIO 2020 - Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020. (Delibera n. 721/2020). (GU Serie Generale n. 225 del 10-09-2020)

DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2020 N. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n. 223 del 08-09-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 SETTEMBRE 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020).

PIANO TRIENNALE DELL’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Il Piano, frutto della stretta collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, costituisce uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare quella della pubblica amministrazione italiana.



2. GIURISPRUDENZA

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 16 OTTOBRE 2020 N. 22 - L'Adunanza plenaria ha chiarito che la clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo. La nullità *ex art.* 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 della clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata configura un'ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all'intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa. Al cospetto della nullità della clausola escludente *contra legem* del bando di gara non sussiste l'onere per l'impresa di proporre alcun ricorso perché tale clausola - in quanto inefficace e improduttiva di effetti - si deve intendere come 'non apposta', a tutti gli effetti di legge, salvo impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - SEZ. GIURISDIZIONALE - SENTENZA 16 OTTOBRE 2020 N. 934 - Il C.g.a. ha evidenziato, in tema di domanda di risarcimento danni da mancata aggiudicazione, che il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa, e che in difetto di tale dimostrazione può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori. Nella fattispecie, non essendo



stata fornita la dimostrazione testé detta, l'incidenza dell'*aliunde perceptum vel percipiendum* è stata determinata equitativamente in via forfetaria, e questo, in concreto, nella misura del 25 % della somma riconosciuta a titolo di lucro cessante. In ordine al vantato danno curricolare, poi, il rigetto della percentuale ulteriore richiesta si è basato sul richiamo alla giurisprudenza dominante per cui lo stesso può essere riconosciuto solo se specificamente dedotto e provato, dovendo il creditore offrire una prova puntuale del documento che asserisce di aver subito per il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE - SENTENZA 12 OTTOBRE 2020 N. 21990 - Le Sezioni Unite nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, ricostruiscono la complessa evoluzione della giurisprudenza in ordine al riparto di giurisdizione nelle cause aventi ad oggetto la revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico ed osservano che la previsione del c.p.a. (art. 133, comma 1, lettera e, n. 2), che attribuisce tali cause alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non va intesa in senso assoluto. Ciò che conta è, in concreto, la verifica della sussistenza o meno, in capo alla P.A., di un potere discrezionale, cioè di una posizione di potere. Se tale potere sussiste la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; se, al contrario, la clausola contrattualmente pattuita individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto di procedere alla revisione dei prezzi - con conseguente determinazione di una posizione di sostanziale parità tra le parti - la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (come nel caso di specie, nel quale il creditore parte privata reclamava l'esatto adempimento di una clausola che non conferiva alcun potere discrezionale alla stazione appaltante).

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 9 OTTOBRE 2020 N. 209 - La Corte costituzionale ha dichiarato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che



presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. La Corte, pertanto, ha dichiarato *“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe”*, in quanto tale norma non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 8 OTTOBRE 2020 N. 5967 - La IV Sezione ha evidenziato che, in relazione ai gravi illeciti professionali dell’operatore economico negli appalti pubblici, il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico è espressione di ampia discrezionalità da parte della p.a. Ne consegue che il sindacato che il g.a. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale giudizio deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera “non divisibilità” della valutazione stessa (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312). Ha chiarito, inoltre, la Sezione che l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 è meramente esemplificativa, tenuto conto sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione “con mezzi adeguati”, sia dall’*incipit* del secondo inciso (*“Tra questi [gravi illeciti professionali] rientrano: [...]”*) che precede l’elencazione. Nel catalogo degli illeciti professionali possono quindi rientrare non solo gli addebiti che hanno comportato l’applicazione di penali, ovvero quelli che abbiano dato origine ad una conclusione transattiva del contenzioso avviato dalle parti, ma, anche l’aver reso una falsa dichiarazione in una precedente gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata annotazione da parte dell’ANAC.



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 28 SETTEMBRE 2020 N. 5644 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'accesso *“alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”* è consentito soltanto nei limiti strettamente necessari alla *“difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*. Pertanto, la declaratoria, con sentenza passata in giudicato, di irricevibilità dell'impugnativa degli atti di gara comporta l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'azione ex art. 116 c.p.a. (annulla senza rinvio TAR Marche, sent. n. 121/2019).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 24 SETTEMBRE 2020 N. 5565 - L'art. 24, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), là dove stabilisce che il *“diritto di accesso è escluso: [...] b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”*, dev'essere interpretato nel senso che detta esclusione opera solo fintantoché pende il procedimento tributario, e non anche dopo l'adozione del provvedimento finale (conferma TAR Campania, sez. VI, sent. n. 1484/2017).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 24 SETTEMBRE 2020 N. 5610 - La VI Sezione ha chiarito che, nell'ambito dei concorsi universitari, dato il carattere ristretto della comunità scientifica, è assai frequente l'esistenza di rapporti tra componenti della commissione e candidati, sicché costituisce approdo consolidato della giurisprudenza amministrativa la constatazione che *“i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d'esame e i candidati, non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3276 del 2012; T.A.R. per la Toscana, n.



236 del 2012) ed anche perché soddisfano esigenze di *“approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti”* (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5885/2010). Pertanto, non ogni rapporto di conoscenza e collaborazione tra candidati e componenti delle commissioni giudicatrici comporta l’obbligo di astensione; quest’ultimo *“sorge nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario”* (Cons. Stato, Sez. V, n. 4782/2011), nonché in caso di un *“concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza”* (T.A.R. per il Lazio n. 6945/2013). È, dunque, non la semplice esistenza di rapporti a determinare l’incompatibilità, bensì la loro particolare e significativa intensità ovvero il comune denominatore economico.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 28 AGOSTO 2020 N. 16 - In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici: a) la falsità delle informazioni rese dall’operatore economico su fatti rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, della selezione delle offerte e dell’aggiudicazione è riconducibile alla previsione di cui alla lett. c) [ora *c-bis*] dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); la stazione appaltante è tenuta a valutare l’integrità e l’affidabilità del concorrente, ai sensi di detta disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; b) ciò vale anche qualora siano state omesse informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sulla integrità e affidabilità dell’operatore economico; c) la lett. *f-bis*) dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016 ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non



rientranti in quelle previste dalla lett. c) [ora *c-bis*] del medesimo articolo (riforma TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 846/2019).

T.A.R. SICILIA (PALERMO), SEZ. III - SENTENZA 30 LUGLIO 2020 N. 1673 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l'esclusione dalla gara delle imprese partecipanti.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO